

IO DECIDO

Contratto di assicurazione sulla vita Rendita vitalizia immediata

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Fondo V.I.S.
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Indice

[Scheda sintetica](#)

[Nota informativa](#)

[Condizioni contrattuali di rendita immediata vitalizia rivalutabile a premio unico](#)

[Condizioni contrattuali di rendita immediata, certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico](#)

[Condizioni contrattuali di rendita immediata, certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico](#)

[Informativa privacy](#)

[Glossario](#)

[Modulo di proposta](#)

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. – (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, capogruppo del gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 407.899.063 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 231.688.587;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 804.263.

L'indice di solvibilità 1,33 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 341,5milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 257,6 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Io Decido".

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato; nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 o 10 anni coincide con la vita dell'Assicurato con un minimo di 5 o 10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 o 10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Non è possibile esercitare il diritto di riscatto (sia totale che parziale).

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico non frazionabile.
La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

Io Decido è un contratto di assicurazione sulla vita, il presente contratto è un'assicurazione di rendita che permette di ottenere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato una rendita vitalizia immediata, oppure una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Nella rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato.

Si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenute nella Sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

Nel caso di rendita immediata vitalizia

- *Prestazione in caso di vita:* il pagamento immediato all'Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'Assicurato è in vita.

Nel caso di rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

- *Prestazione in caso di vita:* il pagamento immediato all'Assicurato di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

- *Prestazione in caso di decesso:* nel periodo di rendita certa (primi 5 o 10 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, al Beneficiario designato in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo.

Per qualsiasi prestazione contrattualmente prevista, in base alla tariffa prescelta, l'importo di rendita liquidabile annualmente non può mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua della rivalutazione si ottiene sottraendo, dal rendimento attribuito determinato come indicato nell'art. 6 "Modalità di rivalutazione del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, il tasso tecnico dell'1,00%.

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – "Informazioni assicurative e garanzie offerte". In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" e dall'articolo n. 6 – "Modalità di rivalutazione del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sul premio unico e quelli prelevati dalla gestione separata "Fondo V.I.S." riducono l'ammontare delle prestazioni.

Esemplificazione dell'importo del premio unico necessario per assicurare la prestazione di rendita immediata.

Assicurazione di Rendita Immediata Vitalizia

Importi di premio unico (*)

sesto: qualsiasi

rateazione rendita: annuale

| Tar. 861 I | Rendita annua (in euro) | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Età al termine | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 |
| 55 | 362.620,80 | 725.241,60 | 1.087.862,40 |
| 60 | 320.211,60 | 640.423,20 | 960.634,80 |
| 65 | 276.469,20 | 552.938,40 | 829.407,60 |

(*) *calcolato a prescindere dall'anno di nascita*

Assicurazione di Rendita Immediata Certa 5 anni poi Vitalizia

Importi di premio unico (*)

sesto: qualsiasi

rateazione rendita: annuale

| Tar. 861 I5 | Rendita annua (in euro) | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Età al termine | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 |
| 55 | 362.954,40 | 725.908,80 | 1.088.863,20 |
| 60 | 320.677,20 | 641.354,40 | 962.031,60 |
| 65 | 277.148,40 | 554.296,80 | 831.445,20 |

(*) *calcolato a prescindere dall'anno di nascita*

Assicurazione di Rendita Immediata Certa 10 anni poi Vitalizia

Importi di premio unico (*)

sesto: qualsiasi

rateazione rendita: annuale

| Tar. 861 I10 | Rendita annua (in euro) | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Età al termine | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 |
| 55 | 363.944,40 | 727.888,80 | 1.091.833,20 |
| 60 | 322.098,00 | 644.196,00 | 966.294,00 |
| 65 | 279.294,00 | 558.588,00 | 837.882,00 |

(*) *calcolato a prescindere dall'anno di nascita*

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo V.I.S." negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

| Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*) | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle Obbligazioni | Inflazione |
|------|---|--|---|------------|
| 2010 | 4,85% | 3,89% | 3,35% | 1,55% |
| 2011 | 4,78% | 3,84% | 4,89% | 2,73% |
| 2012 | 4,37% | 3,51% | 4,64% | 2,97% |
| 2013 | 4,14% | 3,32% | 3,35% | 1,17% |
| 2014 | 4,11% | 3,29% | 2,08% | 0,21% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

*** Al lordo del tasso tecnico dell'1,00%**

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, capogruppo del gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159.

Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato; nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 o 10 anni la durata coincide con la vita dell'Assicurato con un minimo di 5 o 10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 o 10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni principali:

Nel caso di rendita immediata vitalizia

- *Prestazione in caso di vita:* il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'Assicurato è in vita.

Nel caso di rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

- *Prestazione in caso di vita:* il pagamento all'Assicurato di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

- *Prestazione in caso di decesso:* nel periodo di rendita certa (primi 5 o 10 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, al Beneficiario designato in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo.

Per qualsiasi prestazione contrattualmente prevista, in base alla tariffa prescelta, l'importo di rendita liquidabile annualmente non può mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite all'articolo n. 1 – “ Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale, che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua della rivalutazione si ottiene sottraendo, dal rendimento attribuito, determinato come indicato all'Art. 6 “Modalità di rivalutazione del capitale assicurato” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, il tasso tecnico dell'1,00%.

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratorio delle prestazioni previste dal contratto.

3. Premi

La rendita assicurata, verrà erogata a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. La rendita minima assicurata su base annua è pari a 500,00 euro.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata e al suo ammontare alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato. Il premio è calcolato sulle probabilità di vita degli individui e sul rendimento minimo riconosciuto annualmente sul premio versato (tasso tecnico). Per quanto riguarda la probabilità di vita la Società fa riferimento a tavole demografiche nazionali, mentre stabilisce il tasso tecnico in funzione delle previsioni effettuate sulla propria gestione finanziaria. Questo rendimento finanziario è garantito a priori e considerato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Il premio può essere pagato:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente;
- carta di debito in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012);
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente dove continuare i versamenti; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 10 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Io Decido prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata “Fondo V.I.S.”, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione di rinvia all'articolo n.6 – “ Modalità di rivalutazione del capitale assicurato” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Il caricamento proporzionale o esplicito applicato sul premio è indicato nella tabella seguente.

| <i>Premio</i> | <i>Caricamento proporzionale</i> |
|---------------|----------------------------------|
| sul premio | 3,60% |

5.1.2 Costi per riscatto

Tale tipologia di contratto non ammette valore di riscatto.

5.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita è pari al 1,25% di ciascun premio versato.

Il costo derivante dalla combinazione dei costi appena descritti è riconducibile a un'aliquota fissa pari al 4,79% del premio.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società sottrae al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata, "Fondo V.I.S." una spesa di gestione in percentuale calcolata come indicato nella seguente tabella.

| Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata | 0,8% |
|--|---|
| Intervallo di rendimento della gestione separata | % assoluta di incremento del valore trattenuto |
| Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2% | 0,02 |
| Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3% | 0,04 |
| Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4% | 0,06 |
| ... | ... |
| Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti | |

=====

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 14%.

6. Sconti

La Società e gli Intermediari hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5% , sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d.TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme corrisposte

- a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");
- b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):
- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.);
 - nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Variazioni transnazionali di residenza, domicilio e sede legale del Contraente

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale dell' Investitore- Contraente/ Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo n. 3 – "Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione " delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

9. Riscatto e riduzione

La specifica tipologia di contratto non ammette riscatti e riduzione.

10. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Ufficio Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.**

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Ufficio Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali.

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (diversi dal diritto di pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società comunicate e devolute al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 c. 343 Legge 23.12.2005 n.266.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;

- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax numero: 06.421.33.353/745

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-nete) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione della rendita assicurata l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, spese di gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

17. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Fondo V.I.S.". La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla normativa IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società, www.zurich.it e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurate previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata di sviluppo delle prestazioni ed età dell'Assicurato, e rateazione della rendita.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di relazione del presente progetto, al 4%.

Al predetto tasso di rendimento vengono sottratte le spese di gestione pari allo 0,80%. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorpendo il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale, pari all'1,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

Rendita immediata vitalizia

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita assicurata iniziale: 1,00%;
- Spese di gestione: 0,80%;
- Premio pagato: 50.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 60 anni;
- Anno di nascita: 1954;
- Durata sviluppo prestazioni: 20 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateazione della rendita: annuale

| Anno | Premio versato | Cumulo premi | Rendita assicurata alla fine dell'anno | Rendita assicurata in caso di morte a fine anno |
|------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 2 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 3 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 4 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 5 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 6 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 7 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 8 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 9 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 10 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 11 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 12 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 13 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 14 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 15 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 16 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 17 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 18 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 19 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |
| 20 | | 50.000,00 | 1.925,85 | 0,00 |

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Spese di gestione: 0,80%;
- Tasso di rendimento attribuito: 3,20%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita assicurata iniziale: 1,00%;
- Misura di rivalutazione: 1,45%;
- Premio pagato: 50.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 60 anni;
- Anno di nascita: 1954
- Durata sviluppo prestazioni: 20 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateazione della rendita: annuale.

| Anno | Premio versato | Cumulo premi | Rendita assicurata alla fine dell'anno | Rendita assicurata in caso di morte a fine anno |
|------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.968,22 | 0,00 |
| 2 | | 50.000,00 | 2.011,52 | 0,00 |
| 3 | | 50.000,00 | 2.055,77 | 0,00 |
| 4 | | 50.000,00 | 2.101,00 | 0,00 |
| 5 | | 50.000,00 | 2.147,22 | 0,00 |
| 6 | | 50.000,00 | 2.194,46 | 0,00 |
| 7 | | 50.000,00 | 2.242,74 | 0,00 |
| 8 | | 50.000,00 | 2.292,08 | 0,00 |
| 9 | | 50.000,00 | 2.342,51 | 0,00 |
| 10 | | 50.000,00 | 2.394,05 | 0,00 |
| 11 | | 50.000,00 | 2.446,72 | 0,00 |
| 12 | | 50.000,00 | 2.500,55 | 0,00 |
| 13 | | 50.000,00 | 2.555,56 | 0,00 |
| 14 | | 50.000,00 | 2.611,78 | 0,00 |
| 15 | | 50.000,00 | 2.669,24 | 0,00 |
| 16 | | 50.000,00 | 2.727,96 | 0,00 |
| 17 | | 50.000,00 | 2.787,98 | 0,00 |
| 18 | | 50.000,00 | 2.849,32 | 0,00 |
| 19 | | 50.000,00 | 2.912,01 | 0,00 |
| 20 | | 50.000,00 | 2.976,07 | 0,00 |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita assicurata iniziale: 1,00%;
- Premio pagato: 50.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 60 anni;
- Anno di nascita: 1954
- Durata sviluppo prestazioni: 20 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateazione della rendita: annuale.

| Anno | Premio versato | Cumulo premi | Rendita assicurata alla fine dell'anno | Rendita assicurata in caso di morte a fine anno |
|------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.922,73 | 1.922,73 |
| 2 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 1.922,73 |
| 3 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 1.922,73 |
| 4 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 1.922,73 |
| 5 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 1.922,73 |
| 6 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 7 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 8 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 9 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 10 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 11 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 12 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 13 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 14 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 15 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 16 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 17 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 18 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 19 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |
| 20 | | 50.000,00 | 1.922,73 | 0,00 |

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Spese di gestione: 0,80%;
- Tasso di rendimento attribuito: 3,20%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita assicurata iniziale: 1,00%;
- Misura di rivalutazione: 1,45%;
- Premio pagato: 50.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 60 anni;
- Anno di nascita: 1954
- Durata sviluppo prestazioni: 20 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateazione della rendita: annuale.

| Anno | Premio versato | Cumulo premi | Rendita assicurata alla fine dell'anno | Rendita assicurata in caso di morte a fine anno |
|------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.965,03 | 1.965,03 |
| 2 | | 50.000,00 | 2.008,26 | 2.008,26 |
| 3 | | 50.000,00 | 2.052,44 | 2.052,44 |
| 4 | | 50.000,00 | 2.097,59 | 2.097,59 |
| 5 | | 50.000,00 | 2.143,74 | 2.143,74 |
| 6 | | 50.000,00 | 2.190,90 | 0,00 |
| 7 | | 50.000,00 | 2.239,10 | 0,00 |
| 8 | | 50.000,00 | 2.288,36 | 0,00 |
| 9 | | 50.000,00 | 2.338,70 | 0,00 |
| 10 | | 50.000,00 | 2.390,15 | 0,00 |
| 11 | | 50.000,00 | 2.442,73 | 0,00 |
| 12 | | 50.000,00 | 2.496,47 | 0,00 |
| 13 | | 50.000,00 | 2.551,39 | 0,00 |
| 14 | | 50.000,00 | 2.607,52 | 0,00 |
| 15 | | 50.000,00 | 2.664,89 | 0,00 |
| 16 | | 50.000,00 | 2.723,52 | 0,00 |
| 17 | | 50.000,00 | 2.783,44 | 0,00 |
| 18 | | 50.000,00 | 2.844,68 | 0,00 |
| 19 | | 50.000,00 | 2.907,26 | 0,00 |
| 20 | | 50.000,00 | 2.971,22 | 0,00 |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita assicurata iniziale: 1,00%;
- Premio pagato: 50.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 60 anni;
- Anno di nascita: 1954
- Durata sviluppo prestazioni: 20 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateazione della rendita: annuale.

| Anno | Premio versato | Cumulo premi | Rendita assicurata alla fine dell'anno | Rendita assicurata in caso di morte a fine anno |
|------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 2 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 3 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 4 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 5 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 6 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 7 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 8 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 9 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 10 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 1.913,32 |
| 11 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 12 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 13 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 14 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 15 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 16 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 17 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 18 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 19 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |
| 20 | | 50.000,00 | 1.913,32 | 0,00 |

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Spese di gestione: 0,80%;
- Tasso di rendimento attribuito: 3,20%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rendita assicurata iniziale: 1,00%;
- Misura di rivalutazione: 1,45%;
- Premio pagato: 50.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 60 anni;
- Anno di nascita: 1954
- Durata sviluppo prestazioni: 20 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateazione della rendita: annuale.

| Anno | Premio versato | Cumulo premi | Rendita assicurata alla fine dell'anno | Rendita assicurata in caso di morte a fine anno |
|------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.955,41 | 1.955,41 |
| 2 | | 50.000,00 | 1.998,43 | 1.998,43 |
| 3 | | 50.000,00 | 2.042,40 | 2.042,40 |
| 4 | | 50.000,00 | 2.087,33 | 2.087,33 |
| 5 | | 50.000,00 | 2.133,25 | 2.133,25 |
| 6 | | 50.000,00 | 2.180,18 | 2.180,18 |
| 7 | | 50.000,00 | 2.228,14 | 2.228,14 |
| 8 | | 50.000,00 | 2.277,16 | 2.277,16 |
| 9 | | 50.000,00 | 2.327,26 | 2.327,26 |
| 10 | | 50.000,00 | 2.378,46 | 2.378,46 |
| 11 | | 50.000,00 | 2.430,79 | 0,00 |
| 12 | | 50.000,00 | 2.484,27 | 0,00 |
| 13 | | 50.000,00 | 2.538,92 | 0,00 |
| 14 | | 50.000,00 | 2.594,78 | 0,00 |
| 15 | | 50.000,00 | 2.651,87 | 0,00 |
| 16 | | 50.000,00 | 2.710,21 | 0,00 |
| 17 | | 50.000,00 | 2.769,83 | 0,00 |
| 18 | | 50.000,00 | 2.830,77 | 0,00 |
| 19 | | 50.000,00 | 2.893,05 | 0,00 |
| 20 | | 50.000,00 | 2.956,70 | 0,00 |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Condizioni contrattuali di rendita immediata vitalizia rivalutabile a premio unico

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società immediatamente dopo il pagamento del premio unico, si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita vitalizia posticipata, con la rateazione prescelta dal Contraente. Verificatosi il decesso dell'Assicurato nulla è più dovuto in dipendenza del contratto.

L'importo della rendita annua iniziale è indicato nel simple di polizza.

L'importo della rendita liquidabile annualmente non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Le rendite verranno corrisposte posticipatamente secondo la rateazione prescelta indicata nel simple di polizza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata e al suo ammontare, alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale

o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Fondo V.I.S.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nel "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Fondo V.I.S."

Il rendimento attribuito si ottiene sottraendo al rendimento realizzato una spesa di gestione calcolata secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

| Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata | 0,8% |
|--|--|
| Intervallo di rendimento della gestione separata | % assoluta di incremento del valore trattenuto |
| Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2% | 0,02 |
| Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3% | 0,04 |
| Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4% | 0,06 |
| ... | ... |
| Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti | |

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S."

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento del Fondo).

Articolo 7

Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Articolo 8

Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

Articolo 9

Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Non applicabili.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 11 Beneficiario

Per la tipologia di polizza in questione il Beneficiario coincide con l'Assicurato.

Articolo 12 Erogazione della rendita

Ad ogni ricorrenza annuale i pagamenti verranno eseguiti dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13 Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14 Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 15 Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16 Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica alla Internal Revenue Service (autorità erariale statunitense) per il tramite della Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una precedente autocertificazione, considerandola pertanto non più valida, ne richiederà una nuova. Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o che abbia residenza fiscale statunitense.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la

variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il contraente all'Agenzia delle Entrate come potenziale cliente statunitense.

Zurich modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso intervengano modifiche nella normativa statunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, Zurich dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui Zurich non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Regolamento della Gestione Speciale "Fondo V.I.S."

La gestione separata Fondo V.I.S. è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Fondo V.I.S..

Le politiche di investimento della gestione separata Fondo V.I.S. possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altre Borse. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato. Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno

ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni. Non possono escludersi a priori investimenti nel settore immobiliare, con limite massimo del 5%. La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%. Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

| | <i>Limite minimo</i> | <i>Limite massimo</i> |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| Obbligazioni | 80% | 100% |
| Azioni | 0% | 15% |
| Immobiliare | 0% | 5% |

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Fondo V.I.S. è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Fondo V.I.S. non è dedicato un segmento di clientela definito.

Il valore delle attività gestite da Fondo V.I.S. non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Fondo V.I.S. potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Fondo V.I.S. sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Fondo V.I.S. è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Fondo V.I.S. al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Fondo V.I.S. al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Fondo V.I.S. in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite

dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

***Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco***



Condizioni contrattuali di rendita immediata, certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 5 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, ai Beneficiari designati in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo;

Prestazione in caso di vita: il pagamento immediato di una rendita vitalizia, rivalutata annualmente, fino a che l'Assicurato è in vita.

L'importo della rendita iniziale è indicato nel simplo di polizza.

L'importo della rendita liquidabile annualmente non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Le rendite verranno corrisposte posticipatamente secondo la rateazione prescelta indicata nel simplo di polizza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato, con un minimo di 5 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

E' previsto il versamento di un premio unico non frazionabile.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed ammontare, alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal

contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Fondo V.I.S.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nel "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Fondo V.I.S.".

Il rendimento attribuito si ottiene sottraendo al rendimento realizzato una spesa di gestione calcolata secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

| Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata | 0,8% |
|--|--|
| Intervallo di rendimento della gestione separata | % assoluta di incremento del valore trattenuto |
| Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2% | 0,02 |
| Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3% | 0,04 |
| Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4% | 0,06 |
| ... | ... |
| Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti | |

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S.".

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento del Fondo).

Articolo 7

Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Articolo 8

Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

Articolo 9

Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Non applicabili.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

Il Contraente designa per il solo caso di decesso i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Articolo 12

Erogazione della rendita

La Società paga l'importo dovuto in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di validità del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- ***modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;***
- ***documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto;***
- ***originale di polizza ed eventuali appendici;***
- ***certificato di morte dell'Assicurato;***
- ***atto di notorietà dal quale risulta chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;***
- ***copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;***
- ***per gli eventuali Beneficiari minorenni copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;***
- ***dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).***

Nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale successiva al periodo certo i pagamenti verranno eseguiti dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica alla Internal Revenue Service (autorità erariale statunitense) per il tramite della Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una precedente autocertificazione, considerandola pertanto non più valida, ne richiederà una nuova. Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o che abbia residenza fiscale statunitense.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il contraente all'Agenzia delle Entrate come potenziale cliente statunitense.

Zurich modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso intervengano modifiche nella normativa statunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, Zurich dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui Zurich non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Regolamento della Gestione Speciale "Fondo V.I.S."

La gestione separata Fondo V.I.S. è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Fondo V.I.S..

Le politiche di investimento della gestione separata Fondo V.I.S. possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altre Borse. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato. Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni. Non possono escludersi a priori investimenti nel settore immobiliare, con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

| | Limite minimo | Limite massimo |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| Obbligazioni | 80% | 100% |
| Azioni | 0% | 15% |
| Immobiliare | 0% | 5% |

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Fondo V.I.S. è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il

profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Fondo V.I.S. non è dedicato un segmento di clientela definito.

Il valore delle attività gestite da Fondo V.I.S. non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Fondo V.I.S. potranno gravare unicamente i seguenti costi:

1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;

2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Fondo V.I.S. sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Fondo V.I.S. è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Fondo V.I.S. al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Fondo V.I.S. al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Fondo V.I.S. in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



Condizioni contrattuali di rendita immediata, certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 10 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, ai Beneficiari designati in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo;

Prestazione in caso di vita: il pagamento immediato di una rendita vitalizia, rivalutata annualmente, fino a che l'Assicurato è in vita.

L'importo della rendita iniziale è indicato nel simbro di polizza.

L'importo della rendita liquidabile annualmente non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Le rendite verranno corrisposte posticipatamente secondo la rateazione prescelta indicata nel simbro di polizza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato, con un minimo di 10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

E' previsto il versamento di un premio unico non frazionabile.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed ammontare, alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal

contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Fondo V.I.S.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nel "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Fondo V.I.S.".

Il rendimento attribuito si ottiene sottraendo al rendimento realizzato una spesa di gestione calcolata secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

| Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata | 0,8% |
|--|--|
| Intervallo di rendimento della gestione separata | % assoluta di incremento del valore trattenuto |
| Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2% | 0,02 |
| Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3% | 0,04 |
| Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4% | 0,06 |
| ... | ... |
| Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti | |

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S.".

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento del Fondo).

Articolo 7

Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Articolo 8

Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

Articolo 9

Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Non applicabili.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

Il Contraente designa per il solo caso di decesso i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Articolo 12

Erogazione della rendita

La Società paga l'importo dovuto in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 10 anni di validità del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- ***modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;***
- ***documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto***
- ***originale di polizza ed eventuali appendici;***
- ***certificato di morte dell'Assicurato;***
- ***atto di notorietà dal quale risulta chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento***
- ***copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;***
- ***per gli eventuali Beneficiari minorenni copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;***
- ***dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).***

Nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato, ad ogni

ricorrenza annuale successiva al periodo certo i pagamenti verranno eseguiti dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva. Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica alla Internal Revenue Service (autorità erariale statunitense) per il tramite della Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una precedente autocertificazione, considerandola pertanto non più valida, ne richiederà una nuova. Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o che abbia residenza fiscale statunitense.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il contraente all'Agenzia delle Entrate come potenziale cliente statunitense.

Zurich modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso intervengano modifiche nella normativa statunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, Zurich dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui Zurich non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Regolamento della Gestione Speciale "Fondo V.I.S."

La gestione separata Fondo V.I.S. è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Fondo V.I.S..

Le politiche di investimento della gestione separata Fondo V.I.S. possono essere schematizzate come segue. La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altre Borse. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocatione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato. Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni. Non possono escludersi a priori investimenti nel settore immobiliare, con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

| | Limite minimo | Limite massimo |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| Obbligazioni | 80% | 100% |
| Azioni | 0% | 15% |
| Immobiliare | 0% | 5% |

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Fondo V.I.S. è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti

finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Fondo V.I.S. non è dedicato un segmento di clientela definito.

Il valore delle attività gestite da Fondo V.I.S. non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Fondo V.I.S. potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Fondo V.I.S. sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Fondo V.I.S. è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Fondo V.I.S. al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Fondo V.I.S. al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Fondo V.I.S. in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



Informativa ex art. 13

D.Lgs n. 196/2003

Codice in materia di

trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" - (in prosieguo, il "**Codice**") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità assicurative e contrattuali

I Suoi dati personali - anche sensibili ¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti anche con riguardo ad eventuali convenzioni a cui Lei abbia aderito o intenda aderire, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società ².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi di cui sopra.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati dalla nostra Società,

- (i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.
- (ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.
- (iii) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri o offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e/o previsti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

¹ L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.

² Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

- 5.1** Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento ³.
- 5.2** Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota ⁴.
- 5.3** I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
- 5.4** I suoi dati potrebbero essere trasferiti all'estero altresì in stati extra europei.

6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

³ (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti di assicurazione, mediatori di assicurazione (iii) banche, Società di intermediazione mobiliare (SIM), intermediari finanziari; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Autorità di Vigilanza competenti; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

⁴ Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd., fornitori di servizi, consulenti.

Glossario

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata "Fondo V.I.S." degli investimenti che la Società riconosce al Contraente.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario(i): persona/e fisica(che) o giuridica/e designata/e dal Contraente che riceverà(anno) la prestazione prevista dal contratto.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tale atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Nel caso in specie il contratto non prevede cessione, pegno e vincolo.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), se positivo, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica che firma il contratto con la Società, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o spese di emissione): oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto. Nel caso in specie il contratto non prevede spese di emissione.

Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi cinque anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. In questo caso coincide con la vita dell'Assicurato; nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5/10 anni coincide con la vita dell'Assicurato con un minimo di 5/10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5/10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della rendita maturata e i premi versati. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata "Fondo V.I.S.", l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- modulo di proposta.

Gestione separata "Fondo V.I.S.": fondo appositamente istituito da Zurich Life Investments S.p.A. gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dal Contraente.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS, pari al 4%, per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza rivalutabile: contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella gestione separata "Fondo V.I.S."

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento del perfezionamento del contratto.

Prestazione assicurata: importo della rendita acquisita proveniente dal versamento del premio, al netto dei costi.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, pari al 4%, delle prestazioni assicurate, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al Contraente.

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata "Fondo V.I.S.": riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Recesso: diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, viene così tutelata la facoltà di ripensamento del Contraente.

Regolamento della gestione separata "Fondo V.I.S.": l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata "Fondo V.I.S.": riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata certa e poi vitalizia: il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto.

Riscatto del contratto: è il diritto del Contraente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale o parziale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale. Non previsto in questa tipologia di contratto.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno alla rendita assicurata sulla base del rendimento realizzato dal "Fondo V.I.S.", cui è collegato il contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata "Fondo V.I.S." a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio: operazione attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio applicato. Per la tipologia di contratto in esame, per raggruppamenti omogenei di Clientela la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

Società di revisione: società diversa dalla Società che controlla e certifica i risultati della gestione separata, è PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Via Monte Rosa, 91 – Iscritta al n. 43 Albo Consob – Recapito telefonico +39 02667201.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: vedi costi accessori

Tassazione ordinaria: determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso tecnico: rendimento finanziario annuo e composto, pari all'1,00%, che la Società riconosce nel calcolare la rendita assicurata iniziale.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l'Euro.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*





PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| PUNTO VENDITA | | COORDINATE DI RETE | | MANDATO | |
| CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI (Allegare copia del documento di identità valido del Contraente) | | | | | |
| Cognome (o Ragione Sociale) | | Nome | | Sesso | M F |
| C.F. | | Data di nascita | | | |
| Comune di nascita | | Provincia di nascita | | Stato di nascita | |
| Cittadinanza | | Cittadinanza | | Telefono | Green card: SI NO |
| Paga le tasse in uno Stato diverso dall'Italia: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se Si, dove: | | | | | |
| Indirizzo di residenza ai sensi del codice civile /Sede: via, numero civico | | | | | |
| C.A.P. di residenza | | Località di residenza | | Provincia di residenza | |
| Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico | | | | | |
| C.A.P. di corrispondenza | | Località di corrispondenza | | Provincia di corrispondenza | |
| SEDE ATTIVITA' PREVALENTE (indicare Comune) | | | Codice PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA: (*) - Sezione A | | |
| CODICE SOTTOGRUPPO | | CODICE GRUPPO/RAMO | | | |
| Per Persona Giuridica | | Allegare: <input type="checkbox"/> VISURA CAMERALE <input type="checkbox"/> | | ALTRO, specificare: | |
| | | Codice TIPO SOCIETÀ (*) (sezione B) | | | |
| | | Se il cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari ai quali si rivolgono le attività svolte. Classe di beneficiari: | | | |
| Ai sensi degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di Contratto a Persona Fisica, fornire le seguenti dichiarazioni: Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> di essere Persona Politicamente Esposta <input type="checkbox"/> di non essere Persona Politicamente Esposta Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.)(*) indico l'origine dei fondi: <input type="checkbox"/> Stipendio <input type="checkbox"/> Patrimonio personale <input type="checkbox"/> Altro specificare: _____ | | | | | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica) (Allegare copia del documento di identità valido del Legale Rappresentante) | | | | | |
| Cognome | | Nome | | Sesso | M F |
| C.F. | | Data di nascita | | | |
| Comune di nascita | | Provincia di nascita | | | |
| Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico | | | | | |
| C.A.P. | | Località di residenza /domicilio | | Provincia di residenza /domicilio | |
| ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO | | | | | |
| Tipo documento | | Numero documento | | | |
| Ente di rilascio | | Località di rilascio | | | |
| Data di rilascio | | Data di scadenza | | | |
| INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUTORE(**) | | | | | |
| Ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. IVASS 5/2014: | | | | | |
| Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> non sussiste un esecutore | | <input type="checkbox"/> sussiste un esecutore del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza | | | |
| Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto e l'esecutore è la seguente: <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare <input type="checkbox"/> Altro | | | | | |
| Il presente esecutore <input type="checkbox"/> è munito di delega, che si allega alla presente proposta/polizza <input type="checkbox"/> è privo di delega | | | | | |
| INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE EFFETTIVO | | | | | |
| Dichiaro sotto la mia responsabilità che: <input type="checkbox"/> non sussiste un titolare effettivo <input type="checkbox"/> sussiste un titolare effettivo del rapporto del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza | | | | | |
| MODALITÀ DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO; AGENZIA/FILIALE: CODICE IBAN: | | | | | |

(*) Vedere retro per Istruzioni Compilazione PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA.

(**) "Esecutore": il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Assicurato e Legale rappresentante. Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.



| ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|--|---|---|------------------------|-------|------|---|
| Cognome | | | | | Nome | | | Sesso | M | F |
| C.F. | | Professione | | | Data di nascita | | Età | Anni | Mesi | |
| Comune di nascita | | | | | Provincia di nascita | | Stato di nascita | | | |
| Cittadinanza | | | Cittadinanza | | | Telefono | | | | |
| Indirizzo di residenza: via, numero civico | | | | | | | | | | |
| C.A.P. di residenza | | | Località di residenza | | | | Provincia di residenza | | | |
| G E S T I O N E S D D (da non utilizzare per tariffe a premio unico) | | | | | | | | | | |
| Indicazione del conto corrente da addebitare intestato al Contraente | | | | | | | | | | |
| Banca | | | | | Agenzia | | | | | |
| IBAN | | | | | Gestione SDD: | | | | | |
| | | | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |
| CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Zurich Invest (premio unico) Mod. 8.0036 Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> Zurich Replay Plus (premio unico) Mod. 8.0037 Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> good job (premio unico) Mod. 8.970 Tariffa..... | | | | |
| <input type="checkbox"/> TRACCIA (premio annuo) Mod. 8.953 Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> Zurich Grandi Pass. (premio annuo) Mod. 8.700 Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> Taboo Mod. 8.964 Tariffa..... | | | | |
| <input type="checkbox"/> IO PROGETTO Mod. 8.880 Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> Zurich Sempre Più Mod. 8.227 Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> IO DECIDO (rendita) Mod. Tariffa..... | | | | |
| <input type="checkbox"/> TCM Gruppo Agenti Zurich Convenzione 0222283 Tariffa 550G | | | <input type="checkbox"/> Mod. Tariffa..... | | | <input type="checkbox"/> Mod. Tariffa..... | | | | |
| Decorrenza | | | Durata | | | Scadenza | | | | |
| <input type="checkbox"/> Premio di ingresso (solo per PUR) Euro..... | | | <input type="checkbox"/> Premio lordo di rata Euro..... | | | <input type="checkbox"/> Premio annuo di tariffa Euro..... | | | | |
| Frazionamento prima rata | | | | | Frazionamento rate successive | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Capitale assicurato / Rendita Euro..... | | | | | <input type="checkbox"/> Frazionamento rendita | | | | | |
| <input type="checkbox"/> MALATTIA GRAVE Capitale assicurato Euro..... | | | <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INFORTUNI Capitale assicurato Euro..... | | | <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INVALIDITA' | | | | |

Assicurando: Cognome e Nome Data di nascita
 Professione

Dichiarazioni dell'Assicurando

L'Assicurando pratica sports pericolosi? (es. freeclimbing, alpinismo, sub, parapendio, paracadutismo, etc.) SI Se SI specificare: Quali? Prende parte a gare o competizioni sportive?
 Come professionista o come dilettante? NO

L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli? (es. contatti con: materie vefeniche, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavori su impalcatura o tetti) SI Se SI specificare: Quali?
 NO

L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni? SI
 (specificare la merce trasportata) NO

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio - garanzia CASO MORTE

1. È mai stato ricoverato in Case di cura, Ospedali, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (salvo per appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, chirurgia estetica, parto, emorroidi, ragadi, varici, lesioni a menischi o legamenti, fratture di arti, estrazioni dentali, deviazione del setto nasale, alluce valgo)? SI Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

2. Ha sofferto o soffre di malattie:
 - dell'apparato respiratorio? (asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato cardiocircolatorio? (infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

IN CASO DI IPERTENSIONE DICHIARI I VALORI PRESSORI:

- dell'apparato digerente? (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosi epatica, calcolosi della colecisti, tumori, altre malattie e disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato muscolo-scheletrico? (artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema nervoso o della psiche? (epilessia, parest., paralisi, tumori, nevrosi, ansia, depressioni, schizofrenia, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema endocrino metabolico? (diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazioni dell'ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sangue? (anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema immunitario? (artrite reumatoide, sindrome di Sjogren, positività ad HIV, etc.) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

3. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti o di alcolici oppure ha in questo momento patologie che prevedono un trattamento farmacologico superiore a 30 giorni consecutivi? SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera -
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

4. Fa o ha fatto uso di tabacco? SI Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera -
 NO
 SI Da quanti anni _____

5. Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche od esami ematochimici (ad es. risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, radiografie, biopsie, colonscopia, ECG) che abbiano dato esiti fuori dalla norma? Oppure è in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari? SI Se SI specificare: Quali - Diagnosi
 NO

6. Dichiaro: altezza e peso attuali: cm. Kg.

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE

7. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattie ereditarie prima dell'età di 65 anni? SI Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO)
 NO

8. Assume abitualmente medicinali? SI Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo
 NO

9. Dichiaro: pressione arteriosa: Max. Min.

Il sottoscritto Assicurando:

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

Revoca della proposta e recesso del contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta.
Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle eventuali di spese di emissione previste dal contratto.

Il sottoscritto Contraente:

1. **Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.** In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da:
 - a) Scheda sintetica
 - b) Nota informativa
 - c) Condizioni contrattuali
 - d) Modulo di proposta
 - a) (quando richiesta dalla normativa in vigore)
 - c) Regolamento della gestione separata (quando prevista)
3. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato (quando previsto).**
4. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.**
5. Consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, **dichiara** che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi della presente proposta corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

.....
Firma (leggibile) del Contraente

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

.....
Luogo e data di compilazione

ATTENZIONE: NON E' AMMESSO INCASSARE IL PREMIO SU PROPOSTA

Consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

a) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione _____

Data e Firma _____

Contraente _____

Assicurato _____

(se diverso dal Contraente)

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso** al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- | | SI | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nome e Cognome/denominazione _____

Data e Firma _____

Contraente _____

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO Valutazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Valutazione dell'intermediario:

- A Reticenza nel fornire le informazioni richieste
- B Poca trasparenza della struttura di controllo
- C Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica
- D L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabile
- E Comportamento che non denota anomalie

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

PAGINA NON UTILIZZABILE

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale € 164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, PIVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - www.zurich.it

